## SENATO DELLA REPUBBLICA

### I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

#### RIUNIONE DEL 19 MAGGIO 1949

(16a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

#### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione)

« Conferimento del grado di Commissario di pubblica sicurezza ad idonei del concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 31 agosto 1946 » (N. 323):

nisteriale 31 agosto 1946 » (N. 323):	
Presidente Pag. 94,	97
Coffari, relatore	96
Виввю	95
Terracini	96
Marazza, Sottosegretario di Stato per l'in-	
terno	97
Ruini	96
SACCO	97
« Dichiarazione di festa nazionale e giorno	
festivo a tutti gli effetti civili del 2 giugno	
1949 » (N. 413):	
Presidente	97
« Inclusione del comune di Briga Alta nelle	
circoscrizioni fissate per il comune di Ormea »	
(N. 386):	
Presidente	108

108

(Discussione e approvazione):

« Proroga del termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto-legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato» (N. 346):

PRESIDENTE Pag.	98, 101, 102, 103,	104,
	105,	106
Riccio, relatore 98,	101, 102, 104, 105,	106
Martino, Sottosegretario	di Stato alla Pre-	
sidenza del Consiglio	dei Ministri	100
Ruini	100, 105,	106
Виввю		101
Terracini	102, 103, 104,	105
LODATO		102
Bisori		102
Molè Salvatore		103
Marazza, Sottosegretario	di Stato per l'in-	
terno		103
SACCO	103.	106

# Sospensione della discussione di disegni di legge concernenti la ricostituzione di Comuni:

PRESIDE	NT	E.						]	106	3,	107,	108
RUINI											106,	107
Minoja												106
RAFFEIN	EF	₹.										107
Riccio .												107
Виввіо												107
Bisori .	•			•							•	108

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori Alunni Pierucci, Bergamini, Bergmann, Bisori, Bocconi, Bubbio, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, D'Onofrio, Fantoni, Ghidini, Lodato, Marani, Menotti, Merlin Umberto, Minoja, Molè Salvatore, Raffeiner, Riccio, Rizzo, Romita, Ruini, Sacco e Terracini.

168 RIUNIONE (19 maggio 1949)

Sono presenti, altresì, l'onorevole Martino, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per l'assistenza ai reduci e partigiani, e l'onorevole Marazza, Sottosegretario di Stato per l'interno.

Discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Buonocore: « Conferimento del grado di Commissario di pubblica sicurezza ad idonei del concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 31 agosto 1946 » (N. 323).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge, di iniziativa del senatore Buonocore: « Conferimento del grado di Commissario di pubblica sicurezza ad idonei del concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 31 agosto 1946 ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Coffari.

COFFARI, relatore. La legge sullo stato giuridico per gli impiegati civili dello Stato del 30 dicembre 1923, n. 2960, dispone all'articolo 22 che gli impiegati i quali, non avendo vinto il concorso per merito distinto, abbiano nelle prove di tale concorso « riportato punti non inferiori al minimo richiesto per superare l'esame di idoneità, sono dispensati da questo ultimo e vengono classificati nella graduatoria da formarsi nel primo esame di idoneità che sia bandito dopo che essi abbiano raggiunto l'anzianità prescritta per potervi essere ammessi ».

Per la promozione per idoneità al grado di Commissario di pubblica sicurezza (gruppo A, grado VIII) l'anzianità richiesta è di otto anni di effettivo servizio (decreto 20 novembre 1930, n. 1482). Con decreto 31 agosto 1946 fu indetto un concorso per merito distinto a sette posti di Commissario di pubblica sicurezza, al quale poterono prendere parte i commissari aggiunti ed i vice commissari con sei anni di anzianità.

Taluni candidati (otto) che, non avendo vinto il concorso, riportarono la punteggiatura necessaria alla promozione per idoneità, non

sono stati compresi nella graduatoria approvata con decreto ministeriale 14 luglio 1948, in seguito all'esame di idoneità indetto con decreto 14 agosto 1947, giacchè a questa data non avevano raggiunto l'anzianità degli otto anni di servizio.

Essi, per giovarsi della loro condizione di idone, devono attendere che si bandisca un nuovo esame e si formuli la conseguente graduatoria nella quale dovrebbero essere inseriti.

L'iniziativa del senatore Buonocore tende ad accelerare i tempi, conferendo ai predetti otto funzionari la promovibilità, aggiungendoli in coda alla graduatoria già esistente. Tale iniziativa muove da ragioni di equità riguardo agli otto funzionari che, sebbene in possesso dei necessari requisiti per l'avanzamento di carriera, dovrebbero aspettare, come è prevedibile, a lungo la promozione, per la quale sono stati da tempo dichiarati idonei.

Senonchè il Ministero dell'interno, con nota 26 aprile 1949, n. 21069, convenendo sulla opportunità di un provvedimento legislativo nel senso proposto, rileva che attualmente esiste un vasto numero di funzionari di pubblica sicurezza i quali, benchè compresi nella graduatoria già approvata, non hanno potuto conseguire l'avanzamento a commissari (grado VIII), perchè la situazione di ruolo non lo ha reso possibile. Su 198 iscritti nella predetta graduatoria, soltanto 124 sono stati finora gradualmente promossi.

Soggiunge il Ministero che, allo scopo di ovviare a tale situazione e per la necessità dell'Amministrazione di disporre entro breve termine di un adeguato numero di funzionari di grado VIII, intende presentare al Parlamento un disegno di legge contenente norme per la sistemazione tanto dei funzionari non promossi per mancanza di posti disponibili, quanto di quelli ai quali l'iniziativa del senatore Buonocore si riferisce. Ed esprime il pensiero che questa iniziativa non dovrebbe avere corso, per evitare che la particolare soluzione proposta pregiudichi la più ampia definizione che l'Amministrazione intende adottare.

Ora, sembra che gli intendimenti del Ministero dell'interno possano trovare congrua soddisfazione in questa sede, allargando me-

16a RIUNIONE (19 maggio 1949)

diante emendamento la proposta del senatore Buonocore.

Risulta infatti che il maggior ostacolo all'avanzamento degli idonei già classificati sia derivato e derivi dall'obbligo di accantonare per il futuro concorso di merito distinto un terzo dei posti vacanti: obbligo nascente dall'articolo 2 del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482.

Per effetto della norma in tale articolo sancita, sono attualmente disponibili per il merito distinto 60 posti, ai quali è prevedibile che altri verranno ad aggiungersi prima del non imminente bando del relativo concorso

La costante esperienza sta a dimostrare che tale rilevante numero di posti non potrà in fatto essere coperto nel futuro concorso di merito distinto, dato il carattere di particolare rigore che le relative prove di esame rivestono, prove che soltanto pochi concorrenti. normalmente, riescono a superare.

Conviene pertanto riservare al merito distinto una minor parte di tali posti, destinando l'altra maggiore ai promovendi per idoneità.

Considerando le esigenze poste in luce dal senatore Buonocore e condivise dal Ministero dell'interno, e tenendo conto del rilievo fatto dal Ministero stesso, propongo di aggiungere alla norma contenuta nel disegno di legge del senatore Buoconore una disposizione in virtù della quale i posti di grado VIII del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, vacanti alla data dell'entrata in vigore della disposizione medesima, saranno conferiti per due terzi ai funzionari classificati idonei nella graduatoria approvata nel luglio 1948.

Il disegno di legge in esame risulterebbe così formulato:

CONFERIMENTO DI POSTI DI GRADO VIII DI GRUPPO A NEL RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.

#### Art. 1.

I posti di grado VIII, gruppo A, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, vacan-

ti alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno conferiti per due terzi ai funzionari di pubblica sicurezza classificati nella graduatoria unica, approvata con decreto ministeriale 14 luglio 1948, dei candidati dichiarati idonei nell'esame indetto con decreto ministeriale 1º agosto 1947 e di quelli che conseguirono l'idoneità nell'esame di concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 31 agosto 1946.

Il rimanente terzo dei posti predetti sarà conferito a norma degli articoli 21 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificato con regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482.

#### Art. 2.

I candidati che conseguirono l'idoneità nell'esame di concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 31 agosto 1946 e che non furono inclusi nella graduatoria unica di cui all'articolo precedente per non essere in possesso della prescritta anzianità di servizio, saranno collocati nella graduatoria unica medesima, in base alla relativa graduatoria di merito, dopo l'ultimo classificato, sempre che abbiano l'anzianità di servizio stabilita dall'articolo 2 del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482.

Come appare dalla lettura, il nuovo testo è composto di un primo articolo di più ampia portata, in cui si stabilisce di conferire ai funzionari già classificati idonei una parte dei posti attualmente vacanti e che, per le norme vigenti, dovrebbero essere destinati ai vincitori del merito distinto; e di un secondo articolo, coordinato con quello precedente, dove trova attuazione la proposta del senatore Buonocore.

BUBBIO. Nel merito non avrei nulla in contrario ad approvare il testo proposto dal relatore. Peraltro, voglio fare un'osservazione di carattere generale. Mi preoccupa il fatto che ci si ponga sulla strada di formulare dei progetti di iniziativa parlamentare a carattere, direi, personalistico, come sarebbe questo disegio di legge creato per dar posto ad alcuni

16a RIUNIONE (19 maggio 1949)

funzionari. Mi pare, infatti, che questa non sia la strada più retta e più giusta per assolvere al mandato parlamentare. Nel caso, dovrebbe essere il Ministero a farsi promotore di tali provvedimenti, se ritiene che essi rispondano a criteri di equità e di giustizia, sia pure dietro incitamento indiretto da parte della Commissione o del proponente.

Perciò penso sia necessario che, in questa materia, ci rimettiamo al Ministero, in quanto esso solo è responsabile delle esigenze e delle norme dei concorsi. La materia è delicata e complessa ed io propongo quindi di rimettere questo progetto di legge, sia pure nel testo modificato del relatore Coffari, al Ministero, perchè su di esso dia il proprio giudizio e lo integri secondo l'esperienza tecnica che esso solo può avere.

TERRACINI. Concordo con le osservazioni fatte dal collega Bubbio. Mi pare che ci si potrebbe porre su di un cammino assai rischioso accettando questo ed altri analoghi disegni di legge di iniziativa parlamentare. Desidero affermare subito che è lontana da me ogni intenzione meno che rispettosa verso il senatore Buonocore. Ma debbo osservare che, fra i molti mezzi che il meccanismo parlamentare offriva nel passato alla creazione delle amicizie personali o alla soddisfazione delle preghiere, sia pur giustificate, che pervenivano agli eletti in Parlamento da parte di molti, si è aggiunta la possibilità dell'iniziativa parlamentare; ma in tal modo si rischia veramente di umiliare questo nuovo diritto democratico. Noi abbiamo già visto più di uno di questi disegni di legge a carattere personalistico; ve n'è stato uno, riuscito a passare attraverso il voto della Camera, che si riprometteva in definitiva di sistemare il problema personale di un solo individuo.

Questo disegno di legge di iniziativa del senatore Buonocore, praticamente, mira a risolvere la situazione di tre persone. Infatti, con decreto ministeriale in data 31 agosto 1946, era stato indetto un concorso per merito distinto a sette posti di Commissario di pubblica sicurezza. In seguito a tale concorso 4 candidati risultarono vincitori e tre sono stati dichiarati idonei. Si tratta quindi in definitiva di porre queste tre degne persone nel-

la situazione che non sono riuscite a raggiungere attraverso l'esame. È una iniziativa questa un poco pericolosa, tanto più che gli organici di carriera di tutte le pubbliche Amministrazioni sono così fatti che basta mutare un posto, sia pure per rendere un'opera di giustizia ad una persona, che si viene a creare immediatamente una ripercussione in tutto l'organico, tale da provocare una situazione di ingiustizia a carico di tutti gli altri.

Per le ragioni esposte, aderisco alla proposta del senatore Bubbio di rinviare il disegno di legge al Ministero per ottenere un suo giudizio in proposito. Dichiaro, ad ogni modo, che io non voterò contro il disegno di legge ma mi asterrò dal voto, perchè temo veramente che attraverso una approvazione potrebbe sorgere la convinzione che, sulla base parlamentare, sia possibile soddisfare a qualsiasi esigenza di carattere personale.

MARAZZA, Sotwosegretario di Stato per l'interno. Faccio presente che il Ministero dell'interno ha già formulato per proprio conto uno schema di disegno di legge e distribuito la relazione.

COFFARI, relatore. Io ho seguito appunto i concetti del Ministero. La mia proposta tende infatti ad accettare l'iniziativa del senatore Buonocore e contemporaneamente gli intendimenti, che mi erano noti, del Ministero dell'interno, che aveva predisposto già un progetto di legge nel senso di devolvere agli idonei una parte dei posti, adesso accantonati per il merito distinto.

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Debbo far notare che il numero di tali posti è eccessivo rispetto alle possibilità di collocamento. Noi siamo perfettamente consenzienti sulla proposta del senatore Coffari, e dirò anzi che è stato in seguito al nostro intervento che questo progetto è stato predisposto.

RUINI. Di fonte alla dichiarazione del Sottosegretario per l'interno, non potrò votare contro, ma mi associo pienissimamente alle riserve formulate dai senatori Bubbio e Terracini. Pertanto mi asterrò, sembrandomi pericolosissimo questo metodo procedurale, che intacca i principi fondamentali della giustizia amministrativa,

16a RIUNIONE (19 maggio 1949)

SACCO. Desidero fare una dichiarazione analoga a quella del senatore Terracini. Sarebbe pericolosissimo se noi adottassimo il criterio di prendere in considerazione le situazioni particolari dei diversi Ministeri: basta pensare che vi sono dei Ministeri in cui !e promozioni da grado a grado sono rese molto difficili da circostanze estranee alla volonià dell'Amministrazione, da circostanze che non possono neanche oggi essere esaminate, di rei, con serenità. Noi non possiamo metterei sulla strada di approvare dei disegni di legge di iniziativa parlamentare che non siano conformi ad una direttiva generale. Dichiaro pertanto che mi asterrò dalla votazione di questo disegno di legge, ma sarei favorevole alla formulazione di un ordine del giorno che espri messe gli intendimenti dei senatori Bubbio, Terracini e Ruini.

MARAZZA, Solvosegietario di Stato per l'interno. Poichè il problema viene posto in questi termini, debbo dichiarare che, effettivamente, il Ministero non si sarebbe preoccupato di questo problema se non ci fosse stata la proposta di legge del senatore Buonocore; ma, esistendo tale proposta, ci si è preoccupati di personalizzarla. Esaminando da vicino la questione, si è presentato il problema li questi 60 posti che erano stati accantonati per il merito distinto, con il passaggio degli anni, e che effettivamente rappresentano un numero di posti eccessivo rispetto alle necessità di collocamento. D'altra parte, siccome i funzionari, ovviamente, sono necessari, e siccome è giusto che questi funzionari facciano la loro regolare carriera, presentatas: l'occasione, il Ministero dell'interno ha aderito alla proposta di legge del senatore Buo nocore, nei termini espressi dal senatore Coffarı.

PRESIDENTE. Dati 1 molti dubbi espressi sulla proposta di legge in esame, propou go che venga stampata la relazione del senatore Coffari in modo che tutti i membri della Commissione possano farsi un'idea esatta del problema, rinviando la discussione di questo disegno di legge di 15 giorni.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Macrelli: « Dichiarazione di festa nazionale e giorno festivo a tutti gli effetti civili del 2 giugno 1949 » (N. 431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Macrelli: « Dichiarazione di festa nazionale e giorno festivo a tutti gli effetti civili del 2 giugno 1949 ».

Nella relazione che accompagna il disegno di legge, il senatore Macrelli fa osservare che siamo alla vigilia del 2 giugno 1949, mentre il provvedimento, che noi abbiamo approvato già da parecchi mesi, che prevedeva la dichiarazione di festa nazionale del 2 giugno, non è stato ancora approvato dalla Camera dei deputati, e pertanto si rischia di giungere al 2 giugno 1949, terzo anniversario della istituzione della Repubblica, senza che questa data sia stata dichiarata festiva. Per di più, il 2 giugno avverrà l'inaugurazione del monumento nazionale a Giuseppe Mazzini, per cui si presentano a noi due nobilissime ragioni per indurci a dichiarare festa nazionale il 2 gingno.

Credo pertanto che l'approvazione di questo disegno di legge avverrebbe all'unanimità. Tuttavia, mi sono informato presso la Segreteria della Camera dei deputati per sapere quale sorte abbia avuto il provvedimento da noi approvato, per non creare un doppione. La Segreteria della Camera mi ha risposto che il disegno di legge andrà in votazione oggi o domani; per cui non mi sembra opportuno votare un provvedimento analogo ad altro già da noi approvato, quando sappiamo che quest'ultimo sta per essere preso in esame dall'altro ramo del Parlamento.

Propongo quindi di sospendere per tre giorni la discussione della proposta di legge del senatore Macrelli. Qualora, entro tale termine, la Camera dei deputati non avesse approvato il provvedimento, la Commissione sarà riconvocata in sede deliberante per la discussione della nuova proposta di legge.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I Commissione (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

16a RIUNIONE (19 maggio 1949)

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Cappugi: « Proroga del termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato » (N. 346) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Cappugi: « Proroga del termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Riccio.

RICCIO, relatore. Col decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, istitutivo dei ruoli speciali transitori per la sistemazione degli impiegati civili non di ruolo delle varie Amministrazioni dello Stato, in servizio a detta data, si dispose il blocco di ogni ulteriore assunzione di personale non di ruolo (art. 12) e si consentirono speciali agevolazioni per quei dipendenti non di ruolo, che avessero rassegnato le dimissioni entro un anno dalla data del decreto stesso (art. 11).

Scopo evidente del decreto fu quello di arrestare la inflazione del personale statale, per giunta assunto senza concorsi per le esigenze di guerra e che ha portato, come è noto, a un aumento di oltre 300.000 unità rispetto al per sonale in servizio nel 1938, nonchè di facilitarne la deflazione, agevolandone le volontarie dimissioni. A tale ultimo scopo, con l'articolo 10, si consentì il collocamento a ripose anticipato dello stesso personale di ruolo, che di norma non può avvenire prima dei 20 e dopo i 40 anni di servizio, concedendo a quelli, che ne facessero domanda, sempre entro un anno dalla data del decreto, un aumento di ben cinque anni nel computo del servizio utile per liquidare la pensione o la indennità, una tantum, di cessato servizio.

Il termine per fruire di tali agevolazioni è scaduto col 7 aprile 1949, senza che, a quanto

pare (non vi sono statistiche in proposito), il personale interessato abbia largamente fruito, come si sperava, di tali provvidenze. Le ragioni di tale limitata applicazione vanno ricercate sia nell'interesse evidente di conservare un posto di lavoro in momenti in cui ne è ancora tanto difficile la ricerca, sia nel fatto che i promessi e in parte attuati miglioramenti degli stipendi e delle pensioni hanno indotto gli interessati ad astenersi per ora dall'allontanarsi, sperando in una proroga che fosse valsa principalmente a far acquisire loro il diritto ai nuovi aumenti che si sperano attua bili o comunque decorrenti dal 1º luglio p. v.

Venendo incontro a tale aspettativa e a tale bisogno, il deputato Cappugi propose alla Camera in data 28 gennaio c. a. un disegno di legge, che, in un articolo unico, prorogava al 7 ottobre 1949 l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 10 ed 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sopra ricordate.

La 1ª Commissione della Camera, pur dichiarando di non avere « molta fiducia nell'efficacia pratica di una proroga del decreto-legislativo n. 262 » in quanto « un risultato positivo potrebbe aversi solo nel caso che la riforma delle pensioni fosse portata a conclusione in precedenza e che l'andamento economico generale si avviasse verso un decisivo assestamento solido e di grande tranquillità », quasi confidando che tutto ciò potesse accadere entro l'anno, « ritenne più conveniente, semmai, concedere la proroga a tutto il 31 dicembre 1949 ». E in tali sensi modificò la proposta Cappugi, aumentando da 5 a 7 anni il beneficio del computo del servizio utile a pensione per il personale di ruolo, combattente o partigiano, e rinviando all'inizio dell'anno scolastico successivo alla data della presentazione della domanda il collocamento a riposo del personale didattico della scuola.

Nella discussione che del disegno di legge così emendato s'ebbe nelle sedute del 30 e del 31 marzo c. a. furono apportati ulteriori emendamenti, sì che esso fu approvato dalla Camera, nella seduta del 1º aprile, con 315 voti favorevoli e 24 contrari, nel testo che è stato presentato al Senato il 2 aprile 1949, quando mancavano solo cinque giorni alla scadenza del termine da prorogare.

16a RIUNIONE (19 maggio 1949)

La 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, riunitasi in sede deliberante il giorno 7 aprile per l'esame del detto disegno di legge, nominò me relatore ed io, seduta stante. riferii oralmente.

Dalla discussione svoltasi in quella seduta risultò che, non potendo accettarsi la dizione dell'articolo 2, la quale serviva ad includere perfino i disertori nel maggior beneficio dei sette anni (carcerati militari per causa o in occasione di guerra), a parte tutte le altre questioni affiorate e che ebbero maggiore svilup po nelle ulteriori sedute, non era il caso di addivenire ad un'approvazione affrettata della legge che, anche se modificata solo in quel punto, avrebbe dovuto sempre essere riesaminata dalla Camera, per cui, oltreppassato il termine del 7 aprile, non si sarebbe più potuto parlare di proroga; ed allora, dovendosi deliberare non più una proroga, ma, se mai, un nuovo termine, conveniva fare un esame approfondito del disegno di legge stesso.

Tale esame fu fatto nella successiva seduta del 5 maggio, ed un essa furono manifestate varie obiezioni e osservazioni, che qui si riassumono insieme ad altre affiorate nel succes sivo studio della materia:

1° anche se nel decreto-legislativo 7 aprile 1918, n. 262, i benefici per le dimissioni volontarie furono, con l'articolo 10, estesi al personale di ruolo, non si vede la ragione di prorogarli, in quanto del detto personale, assunto per pubblico concorso, lo Stato non ha motivo di disfarsi, ed anzi si ha timore che in tal modo i migliori possano essere invogliati a dimettersi, perchè sono essi che trovano più facilmente altre possibilità di lavoro;

2º non vi è ragione di fare un trattamento più favorevole agli ex combattenti e ai capi di famiglie numerose, in quanto a tali benemerite categorie è giusto ed è doveroso facili tare l'occupazione, come sempre è stato facilitato il loro mantenimento in servizio e la loro carriera, non già la loro eliminazione, il che suonerebbe anche offesa alla loro capacità lavorativa, che, evidentemente, non è seconda a quella degli altri dipendenti;

3° non si vede la ragione sufficiente per fissare un termine più lungo per il personale insegnante, quando, sulla scorta della esperienza giì fatta, non si prevede un largo esodo degli stessi, e quindi il fine di non turbare l'andamento didattico della scuola durante l'anno scolastico non sarà certamente troppo alterato da tale esodo, e il fenomeno resterà quindi più o meno nei limiti nei quali, per tante altre e più numerose cause (trasferimenti, decessi, malattie ecc.), si è sempre verificato;

4° qualora, contrariamente al parere espresso da vari commissari di escludere in via assoluta ogni agevolazione per le dimissioni volontarie del personale di ruolo, vi si volesse addivenire ugualmente, è opportuno far salva all'Amministrazione statale la facoltà di concedere o meno il suo assenso a tali dimissioni, per impedire che ne soffrano le esigenze di servizio;

5º ad impedire che i provvedimenti in esame portino aggravio al bilancio dello Stato, è opportuno stabilire che i posti lasciati vuoti dai dipendenti di ruolo dimissionari in base alle dette provvidenze non possano essere coperti se non da personale non di ruolo già in servizio al 7 aprile 1948, e, in difetto, debbano rimanere scoperti fino al compiersi del quarantennio dalla data di entrata in servizio del dimissionario.

In proposito è da ricordare che, mentre la nostra Commissione finanze e tesoro non ha fatto avere il suo parere, il che, per regolamento, fa presumere, nel silenzio, che non ha nulla da obiettare, l'analoga Commissione della Camera espresse il parere che il termine per fruire del prolungamento delle note provvidenze dovesse essere anticipato al 31 luglio 1949 e che dovesse di conseguenza sopprimersi l'articolo 3.

Ricordo di avere già fatto presente che, pur essendo d'accordo sulle fatte osservazioni, non poteva prescindersi dalla fondata aspettativa per la proroga, che s'era determinata nel personale di ruolo (come in quello non di ruolo), specie dopo l'approvazione, da parte della Camera del disegno di legge in parola, per cui mi è state riferito che si sono verificati anche vari ritiri di domande già presentate prima del 7 aprile u. s. per poter beneficiare dei nuovi termini con tutte le sperate conseguenze da parte degli interessati, mentre molte altre domande non erano state proprio presentate in attesa della annunciata proroga.

16a RIUNIONE (19 maggio 1949)

Un diniego assoluto perciò, oggi, creerebbe un certo disagio nelle categorie interessate, che è opportuno evitare.

È bene anche far presente che una volta aperta la via alle maggiori agevolazioni di cui agli articoli 2 e 3 del disegno di legge, sono pervenute alle Presidenze del Senato e della Commissione, nonchè a me personalmente, varie proposte di estensione o di miglioramento ulteriore dei benefici a questa o a quella categoria (internati che abbiano aderito alla così detta repubblica sociale italiana, presidi, direttori di Istituti e insegnanti medi, che per la legge De Vecchi, devono esser collocati a riposo nel 1919 per raggiungimento dei 65 anni, personale statale in servizio in Libia, Eritrea e Somalia ecc.). Ciò induce ancora di più a ritenere opportuno, quanto meno, di non allargare i benefici già stabiliti dal decreto-legislativo n. 262.

Alla stregua delle tatte considerazioni e delle opinioni manifestatesi, sottopongo alla Commissione il seguente testo modificato del disegno di legge in parola, perchè serva di base alla discussione e agli eventuali emendamenti che dai singoli commissari vorranno eventualmente proporsi:

#### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262, sono richiamate in vigore al 31 dicembre 1949.

#### Art. 2.

L'Amministrazione presso cui presta servizio il dipendente, che, entro il suddetto nuovo termine, chiederà di fruire dei benefici previsti degli articoli 10 ed 11 del decreto-legislativo 7 aprile, n. 262, avrà facoltà di negare tali benefici, ove ricorrano motivate esigenze di servizio. Tale diniego dovrà essere notificato all'interessato entro un mese dalla data della richiesta: in difetto, s'intende concessa la relativa facoltà. Contro tale diniego l'interessato potrà ricorrere, in via gerarchica, nei dieci

giorni, al Ministro competente, che deciderà insindacabilmente e con esclusione di qualsiasi gravame entro i successivi venti giorni; in difetto, si intederà accolto il reclamo e concessa la relativa facoltà.

#### Art. 3.

I posti dei dipendenti di ruolo dimissionari in base all'articolo 1 della presente legge, rimasti così vacanti, non possono essere coperti che da personale non di ruolo già in servizio al 7 aprile 1948; in difetto, devono rimanere scoperti fino al compiersi del quarantennio dalla data di entrata in servizio del dimissionario.

MARTINO, Sottosegretario di Statio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I due emendamenti proposti dal relatore, e in modo particolare quello all'articolo 2, modificano profondamente i criteri cui sono state informate le disposizioni degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, citati nell'articolo 1 del disegno di legge. Infatti, secondo quanto risulta da tali articoli, si concede all'Amministrazione la facoltà discrezionale di negare l'accoglimento della domanda di collocamento a riposo per i funzionari di ruolo e di dimissioni per i funzionari non di ruolo. La facoltà dell'Amministrazione si esercita con un atto del Ministro, « che deciderà insindacabilmente e con esclusione di qualsiasi gravame entro i successivi 20 giorni»: per esclusione, quindi, di qualsiasi gravame, si deve intendere, secondo quanto risulta dalla dizione dell'articolo, anche qualsiasi gravame giurisdizionale contro le decisioni del Ministro, il che, a norma dell'articolo 113 della Costituzione, è incostituzionale.

Inoltre, all'articolo 3, vi è una improprietà di dizione in quanto si parla di dipendenti di ruolo dimissionari: ora, i dipendenti di ruolo sono considerati collocati a riposo, secondo la vigente legislazione, e non dimissionari.

In sostanza, questi sono i rilievi più rilevanti che si possono fare sugli emendamenti proposti.

RUINI. Debbo fare un'osservazione pratica. Se è vero che l'esigenza dello sfollamento dell'Amministrazione è sensibilissima. tut-

16a RIUNIONE (19 maggio 1949)

tavia queste disposizioni provocano, in definitiva, l'esodo degli impiegati migliori. Lo stesso Ministro Vanoni mi faceva osservare questo fenomeno qualche giorno fa, dicendomi che anche alcuni funzionari indispensabili all'Amministrazione abbandonano il servizio. È evidente, infatti, che coloro i quali hanno attitudini e capacità specifiche riescono facilmente a trovare occupazione e impiego fuori delle Amministrazioni dello Stato. In tal modo si priva l'Amministrazione dei suoi migliori elementi. Io stesso ho visto una serie di nomi di funzionari: i migliori se ne sono andati.

Quindi, pur non facendo al progetto opposizione formale, debbo formulare le mie riserve, sul sistema di sfollare le Amministrazioni.

Debbo anche osservare, come ha notato l'onorevole Sottosegretario, che, se si ammette una facoltà di diniego del Ministro, non sottoponendola poi ad alcun gravame giurisdizionale, tale facoltà non è ammissibile e. d'altronde, il provvedimento può essere impugnato per tante altre ragioni. Quindi, è necessario precisare esattamente la dizione.

Per questo complesso di motivi, io ritengo che non sia questo il sistema opportuno per ottenere i risultati desiderati, tanto più che tali risultati si otterranno solo in misura infinitesimale: si tratterà solo di poche diecine di funzionari, poichè la maggior parte dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato non ha la possibilità di trovare impiego fuori delle Amministrazioni medesime, data la diffusa disoccupazione.

In Francia si è affrontato il problema con molta maggiore energia e con azione molto più profonda: si è creata una Commissione, presso la Presidenza del Consiglio, quasi con pieni poteri. Una Commissione consimile, se fosse stata creata in Italia, avrebbe potuto svolgere una assai proficua azione nello sfollamento delle Amministrazioni.

Sarei pertanto favorevole a prendere occasione da questo disegno di legge per esprimere un voto affinchè la riforma dell'Amministrazione sia finalmente affrontata in modo organico; ma, sul particolare sistema contemplato nel disegno di legge in esame, formulo tutte le mie riserve.

BUBBIO. Mi riferisco a quanto ho avuto occasione di dichiarare in precedenti sedute sul disegno di legge in discussione.

Oggi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge completamente nuovo, proposto dal relatere Riccio. Infatti, il disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Cappugi si riferiva, ad una proroga i cui termini sono ormai scaduti. Quindi la procedura che noi stiamo seguendo non è ortodossa.

Come ebbi occasione di dire altra volta, secondo me, questo regalare degli anni ai fini della pensione è una novità che urta contro il senso morale del trattamento da usarsi verso gli impiegati. Inoltre, c'è da tener presente quello cui ha accennato il collega Ruini, quando diceva che questo è un punto che va riguardato nel complesso dell'auspicata riforma della burocrazia, con i nuovi elementi che sorgeranno in quella sede. Se si vuole attuare una riforma seria e completa, si abbandoni l'attuale progetto, per esaminare la materia in quella sede.

Se la Commissione non vorrà accedere alla mia proposta di sospensiva, farò delle ulteriori riserve sull'argomento, appoggiandomi a quanto ha detto il collega Ruini.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che ho ricevuto una lettera dall'A.N.P.I., a firma del senatore Pertini, nella quale si lagna il ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge, dicendo che i funzionari attendono la proroga, e si fanno vive sollecitazioni affinchè, in un modo o nell'altro, il disegno di legge venga approvato.

Era mio dovere informare la Commissione di questa lettera, anche se essa non può interferire nella nostra discussione.

RICCIO, relavore. Poichè è stata presentata la proposta di abbandonare l'intero progetto Cappugi in attesa di una riforma della burocrazia, debbo far presente che, nella riunione del 7 aprile, la nostra Commissione ha approvato l'articolo 1 di tale progetto, come risulta dal testo stenografico. Non è quindi più possibile proporre una sospensiva.

Del resto, essendo scaduti i termini a cui si riferiva il progetto Cappugi, non si può più parlare di proroga, ma di un nuovo termine. Da qui la ragione del nuovo testo da me proposto per l'articolo 1.

16a RIUNIONE (19 maggio 1949)

Non essendovi più l'urgenza dell'approvazione entro data fissa, e dovendosi pertanto il disegno di legge rimandare alla Camera, ho modificato l'intero testo, secondo i rilievi che man mano sono affiorati nella discussione, come, per esempio, sulla inopportunità di far beneficiare del provvedimento anche i disertori, compresi nella dizione « carcerati militari » dell'articolo 2 del progetto Cappugi.

TERRACINI. Vorrei fare anzitutto un richiamo alla memoria dei colleghi. Forse il senatore Riccio, mi consenta di dirlo, nel redigere il nuovo testo del progetto, non ha tenuto presente l'approvazione che noi avevamo già data, in maniera formale, alla prima parte del disegno di legge proposto dall'onorevole Cappugi. Tutto l'articolo 2, così come viene proposto ex noro, rappresenta non dirò una modificazione ma quanto meno un contributo nuovo che il senatore Riccio porta a questo disegno di legge. Ora, a parte la opportunità o meno, fatta presente da qualche collega, di stabilire questo meccanismo particolare di controllo dei possibili allontanamenti volontarı dalle Amministrazioni, bisogna considerare che vige il sistema bicamerale e che, se noi modifichiamo così a fondo questo disegno di legge, esso dovrà ancora tornare alla Camera dei deputati, dove forse i nostri colleghi deputati crederanno opportuno apportare, a loro volta, nuove modificazioni, per cui il disegno di legge dovrebbe nuovamente tornare al nostro esame. In tal modo, la proroga contemplata dal disegno di legge proposto dall'onorevole Cappugi non potrà mai essere utile a coloro che l'attendono.

Credo pertanto che la miglior soluzione sarebbe quella di riprendere la discussione dal punto in cui era stata sospesa.

PRESIDENTE. Faccio osservare al senatore Terracini che il disegno di legge dovrà tornare comunque alla Camera, date le mo dificazioni inevitabili al testo dell'articolo.

TERRACINI. Rispondo all'onorevole Presi dente osservando che, se il disegno di legge tornerà alla Camerà semplicemente per la specificazione all'articolo 1, la Camera approverà senz'altro il disegno di legge, perchè certamente nessun deputato ha inteso dare un vantaggio ai repubblichim o a coloro che hanno combattuto contro la nostra Nazione. Quindi, alla Camera si sarà piuttosto soddisfatti della nostra precisazione al testo del disegno di legge e lo si ratificherà senz'altro.

Me se noi rimanderemo alla Camera un testo profondamente modificato, è evidente che si riaprirà la discussione su tutti i problemi. Per queste ragioni, sarei favorevole a includere soltanto la formula dell'articolo 1, che il senatore Riccio ha ottimamente redatto, e che quindi il disegno di legge venisse, senza ulteriori modificazioni, approvato.

RICCIO, relatore. Ripeto al senatore Terracmi che ho dovuto tener presente nella mia relazione scritta e nella redazione del nuovo testo tutto ciò che è emerso nella discussione delle passate sedute. Dato che ci fu una corrente che si dichiarò addirittura contraria, non soltanto a concedere l'aumento di 7 anni, ma addirittura quello di 5, ho creduto bene tenere una via di mezzo, per con ciliare le varie esigenze. limitando l'aumento a 5 anni, come previsto dal secondo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 7 apri le 1948, e dando facoltà all'Amministrazione di negare tale beneficio per motivate esigen ze di servizio.

LODATO. Questo progetto di legge è ve nuto a noi esclusivamente per la concessione di una proroga di termini. La Commissione non ha fatto in tempo a concedere tale proroga, perchè la discussione sul progetto si è dilungata oltre la scadenza dei termini. Comunque, che cosa si è inteso concedere con questo disegno di legge, che incontra l'approvazione anche dell'Amministrazione? Si è inteso mettere in condizione i funzionari, che vogliono abbandonare l'Amministrazione, di potersene andare godendo dell'aumento di 5 anni, ai fine della pensione, aumento portato poi a sette anni dalla Camera dei deputati per talune categorie. Se noi vogliamo che l'Amministrazione non risenta un danno da questo provvedimento, dobbiamo approvare l'articolo 1 e l'articolo 3 nel nuovo testo proposto dal senatore Riccio ed abolire l'articolo 2, per le ragioni esposte dai colleghi Bubbio e Ruini. Nell'articolo 3 si dovrebbe poi modificare la parola « dimissionari », sostituendola con le parole « collocati a riposo ».

BISORI. Mi domando se sia possibile, come procedura, approvare una nuova formula

16a RIUNIONE (19 maggio 1949)

dell'articolo 1, quando questo è già stato da noi votato nel testo Cappugi.

PRESIDENTE. Ciò non sarebbe stato possibile se noi non avessimo sospesa l'approvazione della proposta Cappugi e rimesso tutto in discussione. Del resto, per ragioni di evidente opportunità, non si può approvare una legge che concede una proroga di termini già scaduti.

MOLE SALATORE. Volevo tare osservare che, sapendosi dell'eventuale concessione di questa proroga, c'è gente che ha presentato domanda per godere dei benefici già prima del 7 aprile. Se noi sospendiamo l'approvazione del nuovo testo, creiamo una situazione di ingiustizia, permettendo a coloro che hanno già presentata la domanda entro il 7 aprile di usufruire dei benefici del disegno di legge, escludendo coloro che non l'hanno presentata entro quella data.

MARAZZA, Sothosegretario di Stato per l'interno. Come altri ha fatto rilevare, se si poteva parlare di proroga quando la Camera dei deputati ha approvato il testo Cappugi, essendo avvenuta tale votazione il primo aprile, ora di proroga non si può più parlare. Oggi si tratta di riaprire i termini. Da qui la necessità di modificare il testo dell'articolo 1, come è stato proposto dal senatore Riccio.

PRESIDENTE. Riassumendo, sul disegno di legge sono state proposte alcune pregiudi ziali. La prima è quella del senatore Bubbio, che chiede che l'approvazione di questo provvedimento sia sospesa e il suo esame rinviato alla riforma della burocrazia. Essendo questa la pregiudiziale più ampia, sarà la prima ad essere posta ai voti.

TERRACINI. Dichiaro che voterò contro la pregiudiziale del collega Bubbio.

Di riforma burocratica si parla da moltissimo tempo ed io penso che se ne parlerà ancora a lungo, appunto per la difficoltà che il problema presenta; ed è pensabile che dovremmo attendere, per la sua attuazione, degli anni, forse due, forse molti di più. Perciò non comprendo perchè, nel frattempo, potendo offrire all'Amministrazione dello Stato, di cui si lamenta l'enorme gravame di funzionari, la possibilità di alleggerirsi, anche se in misura minima, di una parte di essi, ciò si debba impedire.

Vi è poi un secondo motivo che m'induce a non accettare la sospensiva, ed è la considerazione che, essendo stato annunciato questo provvedimento, vi è stata una quantità di persone che si è messa in movimento, che ha preso delle disposizioni, che ha compromesso già in parte la propria posizione nella sua attività di lavoro. E ciò ha fatto affidandosi. in ultima analisi, alla sicurezza che tale provvedimento sarebbe stato approvato. Quindi, non si tratta più della questione limitata di salvaguardare la posizione di pochi, ma si tratta di assolvere una specie di impegno che si era preso nei contronti del pubblico, sia con la votazione alla Camera dei deputati, sia con la nostra discussione. Mi pare quindi che non sia opportuno che, all'improvviso, si turbi così profondamente tutta una serie di situazioni personali.

SACCO. Dichiaro che voterò a favore della pregiudiziale Bubbio. E questo farò anche perchè c'è un precedente in materia. Ventinove anni fa tu tatta una legge simile a quella che stiamo discutendo, con il risultato che, per esempio, i procuratori delle imposte si dimisero in gran numero per percepire le quattro o cinque annualità e si misero poi a fare i professionisti a danno dell'Amministrazione tinanziaria. Tanto è vero che si fu costretti ad intervenire in un secondo tempo con una legge che vietò addirittura le dimissioni, così numerosi erano coloro che abbandonavano le Amministrazioni statali.

Penso che questo disegno di legge meriti una maggiore ponderazione, perchè è effettivamente pericoloso dare la posssibilità ai funzionari di andarsene dall'Amministrazione, anche perchè occorre considerare che chi se ne va è il funzionario capace e che sa di potersi trovare una strada altrove ed moltre il gravame che ne deriva alle finanze dello Stato è tale da preoccupare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto in votazione la pregiudiziale del senatore Bubbio, tendente a rinviare l'esame del risegno di legge, affinchè esso venga discusso in sede di riforma burocratica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

16a RIUNIONE (19 maggio 1949)

Una seconda pregiudiziale è quella avanzata dal senatore Terracini, che tende a limitare l'approvazione all'articolo 1, proposto dal relatore, l'asciando per il resto immutato il testo approvato della Camera.

RICCIO, relatore. La pregiudiziale del senatore Terracini non mi pare opportuna, in quanto l'art. 1 nel testo da me proposto, come è stato più volte ripetuto, non è che lo stesso articolo 1 del testo Cappugi con una forma adatta ai tempi e alle circostanze, cioè con il superamento della data del 7 aprile, già approvata dalla nostra Commissione. Se si dovranno approvare gli articoli successivi, nel testo del deputato Cappugi o nel mio nuovo testo, ciò risulterà nel prosieguo della votazione, senza che occorra sospenderla con una pregiudiziale.

Dichiaro poi di accettare l'emendamento del senatore Lodato, che tende a sopprimere l'art. 2 del mio testo, mantenendo fermo l'art. 3.

PRESIDENTE. Mi pare che il concetto del senatore Terracini sia quello di limitare il disegno di legge ad una ratifica pura e semplice di quello che è stato votato dalla Camera dei deputati.

TERRACINI. Non si tratta di ratifica pura e semplice. Noi ci troviamo quì in sede deliberante e valgono in questa sede le norme che vigono in Assemblea plenaria. Ciò che è stato votato. quindi, necessariamente resta. L'articolo 1 è già stato approvato. Io non mi oppongo, con questo, ad una revisione formale di questo articolo, come è proposto dal relatore; ma il merito dell'articolo non può essere più posto in votazione, poichè esso è già stato approvato.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1, come risulta dal testo proposto dal relatore e di cui do lettura: « Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1949 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 2.

RICCIO, relatore. Io ho modficato o, per meglio dire, ho soppresso l'articolo 2 del testo Cappugi perchè nella discussione erano affiorate due tendenze: la prima era quella di non concedere ulteriori estensioni dei benefici già concessi con il decreto 7 aprile 1948, escludendo la concessione di altri 2 anni a determinate categorie, come prevedeva il testo approvato dalla Camera; la seconda tendenza chiedeva che non si concedessero nemmeno i 5 anni di aumento. Per quanto quest'ultima richiesta fosse praticamente superata dall'approvazione, già avvenuta, dell'articolo 1, tuttavia 10 mi preoccupai di formulare un testo che potesse venire incontro anche a quest'ultima tendenza. Ciò feci limitando la facoltà, concessa all'impiegato, di mettersi anticipatamente in pensione, e redassi perciò il nuovo articolo 2 contemplante l'eventuale diniego da parte dell'Amministrazione a godere dell'aumento, e gli altri gravami e termini che risultano dall'articolo.

Di fronte però alle osservazioni fatte dal Sottosegretario di Stato Martino, e dai colleghi Ruini e Bubbio e di fronte alla proposta del senatore Lodato, io, ripeto, accetto la sop pressione di questo mio nuovo articolo 2.

TERRACINI. Trovo strana questa proposta, nonostante le preoccupazioni espresse, le quali in se si possono comprendere ma che mutano il loro significato quando vengano poste a raffronto con le persone che subiscono le conseguenze della nuova formulazione. Mi suona strano che, mentre ancora oggi, per fortuna, da parte di tutti gli organi rappresentativi dello Stato, anche del potere esecutivo, si manifesta sempre, ogni qualvolta è possibile, una considerazione di favore verso coloro che hanno bene meritato dalla nostra Nazione nel corso degli ultimi eventi, proprio in questo caso si tenda ad annullare questo che può considerarsi in qualche modo un premio, giustamente dato e giustamente atteso. Questi due anni in più che si concedono non rappresentano evidentenmete un tale aggravio per le finanze dello Stato da non rendere possibile il rilievo, che certamente verrà fatto da molti in senso negativo, e cioè che così si è deciso non in considerazione delle finanze dello Stato ma per perseguire quella certa determinata politica che da alcuni si vuole venga perseguita, di opposizione ai partigiani e a tutti coloro che hanno bene meritato dalla Nazione. Io credo che non dovremmo, in questa occasio-

16a RIUNIONE (19 maggio 1949)

ne, soffermarci su questo che, in definitiva, è un particolare, perchè coloro che potranno usufruire di questa disposizione sono ben pochi. Si dice che saranno già pochi coloro che usufruiranno, in genere, di queste disposizioni: tra i pochi, saranno pochissimi coloro che godranno di questo speciale riconoscimento.

In definitiva, sono favorevole al mantenimento del testo Cappugi con quella migliore formulazione che era stata proposta nell'ultima riunione della Commissione.

RUINI. A mio avviso, una discriminazione si giustifica quando si ponga il problema della occupazione di determinati elementi e del loro trattamento economico, ma in questo caso sarebbe il corrispettivo di un incoraggiamento al loro esodo dalle Amministrazioni: non potrebbe avere altro significato. Da questo punto di vista la ragione di una qualificazione mi sembra molto più debole. Perciò, se l'introdurla non è un'offesa tuttavia certamente non è offesa il non introdurla. Pregherei perciò il senatore Terracini di considerare attentamente questo lato del problema.

TERRACINI. Se una tale discriminazione non si fosse trovata nel testo originario del disegno di legge, nulla di male; ma eliminarla quando dalla Camera il testo è già stato approvato, mi sembra che potrebbe essere interpretato nel modo cui ho accennato poc'anzi.

RICCIO, relatore. Nella formulazione da me proposta, mi sono limitato ad interpretare le tendenze affiorate nel corso della discussione.

Del resto, ho giustificato il testo proposto con le osservazioni contenute al n. 2 della mia relazione, dove è detto che non vi è ragione di fare un trattamento più favorevole agli ex combattenti e ai capi di famiglie numerose, in quanto a tali benemerite categorie è giusto ed è doveroso facilitare l'occupazione, come sempre è stato facilitato il loro mantenimento in servizio e la loro carriera, non già la loro eliminazione, il che suonerebbe anche offesa alla loro capacità lavorativa, che, evidentemente, non è seconda a quella degli altri dipendenti. Se noi facciamo un trattamento preferenziale in quello che, in definitiva, è un allontanamento dell'Amministrazione, noi li mettiamo in una condizione di minorità, secondo me, rispetto agli altri. Perchè offrire loro un allettamento maggiore di

quello offerto agli altri affinchè si allontanino dalle Amministrazioni, quasi che volessimo disfarci di essi piuttosto che degli altri?

TERRACINI. Il Presidente ci ha dato notizia di una lettera dell'A.N.P.I. Ora, suppongo, che quando l'A.N.P.I. ha fatto questa comunicazione, in parte l'abbia anche fatta pensando e avendo presente l'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera, magari non valutandone la estensione e l'importanza dal punto di vista dell'applicazione. È comprensibile la psicologia di questa Associazione, la quale, ogni qual volta in un disegno di legge compare il nome dei partigiani, sposa la loro causa.

RICCIO, relatore. La comunicazione dell'A.N.P.I. si soffermava esclusivamente con un « opportunamente » sull'operato della Camera.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la soppressione dell'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvata).

Dato che il relatore ha accettato la proposta del senatore Lodato di ritirare l'articolo 2 nel testo da lui proposto, passo all'articolo 3. proposto dallo stesso senatore Riccio, così formulato:

#### Art. 3.

Per il personale insegnante di ogni ordine e grado che chieda l'applicazione dei benefici di cui alla presente legge, il collocamento a riposo ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla presentazione della domanda.

RICCIO, relatore. Nella mia relazione è implicita una proposta di soppressione di questo articolo 3, in quanto non vedo la ragione sufficiente per fissare un termine più lungo per gli insegnanti. D'altronde, sulla scorta della esperienza già fatta, non si prevede un largo esodo di essi e quindi l'esigenza di non turbare l'andamento didattico non sarà certamente alterata da tale esodo ed il fenomeno dell'allontanamento dalla scuola nel corso dell'anno scolastico resterà quindi, più o meno, nei limiti nei quali per tante altre e più numerose ragioni, come i trasferimenti o le malattie, si è sempre verificato.

16a RIUNIONE (19 maggio 1949)

RUINI. Non comprendo come il relatore, il quale avvertiva così pressante l'esigenza che non si allontanassero dalle Amministrazioni gli elementi più necessari, tanto da dare facoltà al Ministro di trattenerli forzatamente, non senta ora la necessità di evitare che gli insegnanti abbandonino il loro posto a metà dell'anno scolastico. Non vedo quindi l'opportunità di sopprimere l'articolo 3.

SACCO. Per quanto anch'io mi preoccupi degli inconvenienti di ordine didattico cui può dar luogo l'allontanamento degli insegnanti nel corso dell'anno scolastico, debbo tuttavia osservare che un insegnante il quale sappia che alla fine dell'anno cesserà l'insegnamento, per quanto esplichi con zelo la propria attività, non potrà tuttavia esplicarla con sufficiente efficacia.

Credo pertanto superfluo il mantenimento dell'articolo 3.

RICCIO, relatore. Dichiaro allora di ritirare l'articolo 3 da me proposto.

PRESIDENTE. A questo punto non resta che porre in votazione l'articolo 3 del testo Cappugi già approvato dalla Camera dei deputati.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, divenuto articolo 2, che suona così:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uffi*ciale della Repubblica Italiana».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

## Sospensione della discussione di disegni di legge concernenti la ricostituzione di Comuni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di disegni di legge di iniziativa parlamentare concernenti la ricostituzione di alcuni Comuni.

Non voglio ripetere su questo argomento le dichiarazioni che ho già fatte in altra riunione e che sono consacrate a verbale. In sostanza 10 ho aderito, esprimendo un parere puramente personale, alla proposta avanzata dal senatore Terracini che chiedeva la sospensiva su questi disegni di legge, spaventato dal numero enorme delle domande di ricostituzione di Comuni, che vengono presentate da tutte le parti d'Italia e di cui molti deputati e senatori sentono la necessità di farsi promotori, qualche volta per venire incontro ad esigenze reali, ma il più delle volte — mi sia concesso dirlo — per utilità elettorale o per ragioni campanilistiche.

Sono dell'opinione di farla finita con queste leggine, approvando la proposta del senatore Terracini ed appoggiandomi, in questa opinione, a quegli articeli della Costituzione per i quali è tassativamente detto che il compito della ricostituzione dei Comuni è di competenza specifica delle Regioni. A questo punto qualcuno può chiedersi: ma si faranno veramente le Regioni? I dubbi su ciò affluiscono da varie parti. Per mio conto, poichè abbiamo approvato la Costituzione e poichè la Costituzione contempla l'Ente Regione, credo che le Regioni le faremo. E se le faremo, è il caso che noi sottraiamo ad esse uno dei loro compiti più specifici, quando poi, tra l'altro, risulta che esse sono le più indicate a questo scopo e che hanno maggiori possibilità di conoscere le ragioni che possono imporre la ricostituzione di Comuni?

A questa mia domanda è stato obiettato che nel frattempo si lascerà tale materia in sospeso. Ma penso che ciò non sarà grave, perchè si tratterà di aspettare qualche mese.

D'altra parte ci sono delle proposte di ricostituzione di Comuni di infinitesima importanza, anche come numero di abitanti, e non è possibile pensare che la nostra Commissione debba lavorare esclusivamente per esaminare qualcosa come duemila leggine per la ricostituzione di duemila Comuni.

Queste sono le ragioni che mi hanno indotto ad aderire alla pregiudiziale del senatore Terracini e sono anche le ragioni che mi spingono a chiedere alla Commissione di approvare tale pregiudiziale.

RUINI. Anch'io aderisco alla proposta del senatore Terracini.

MINOJA. Addurre gli inconvenienti non vuol dire risolverli. Il fatto che si potrebbero

16ª RIUNIONE (19 maggio 1949)

presentare duemila domande di ricostituzione di Comuni non pregiudica la nostra facoltà ed il nostro diritto di decidere. Esaminiamo caso per caso queste proposte e vediamo di risolverle per il meglio. Mi sembra questa una proposta intermedia che viene a conciliare le varie tendenze.

RUINI. Io propongo che si approvi la sospensiva su queste leggine. Se dovesse poi presentarsi un caso eccezionalissimo di ricostituzione di Comuni, di cui si riscontri la necessità dell'approvazione, nulla vieta che a tale approvazione si possa addivenire.

PRESIDENTE. Voglio ripetere che, in ogni caso, non si tratta che di attendere pochi mesi. Siamo a maggio e ad ottobre la Regione dovrà essere costituita.

RAFFEINER. Io ritengo che la Costituzione non possa essere di ostacolo alla ricostituzione dei Comuni, perchè, fino a quando le Regioni non esistono e non funzionano, è compito del Parlamento esaminare le richieste di ricostituzione di Comuni. Se noi sospendiamo la risoluzione di questi problemi, veniamo a negare un diritto che tali Comuni pur hanno. La questione più importante, del resto, è quella economica; se i Comuni che chiedono la propria ricostituzione sono economicamente in grado di provvedere ai propri servizi, e ciò deve essere esaminato caso per casò, non credo che si possa negarne la ricostituzione.

RUINI. Io non vorrei battere troppo sull'argomento della costituzione delle Regioni. Se si ritiene per principale questo argomento, l'osservazione del collega è giusta. Io baserei la questione sul fatto che noi chiediamo la sospensiva per ragioni di opportunità, di fronte all'immenso fiorire di domande e nella impossibilità di fare, dato il numero, caso per caso, le opportune inchieste.

RICCIO. Nel merito, mi rifaccio a quanto nella seduta del 29 aprile, alla quale io non ero presente, hanno detto i senatori Boggiano Pico e Bubbio. Per la forma, poi, io sollevai nella seduta del 5 aprile una eccezione di preclusione alla proposta di pregiudiziale del senatore Terracini, riferendomi all'articolo 69 del nostro Regolamento, il quale dice che « non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni prese dal Senato precedente-

mente sull'argomento in discussione». Tutti noi ricordiamo che, prima di iniziare l'esame delle leggi di ricostituzione di Comuni, alla unanimità — e credo fosse presente anche il senatore Terracini — votammo un ordine del giorno nel quale affermavamo che per tutti quei casi che erano già istruiti dal Ministero — e con questa formula ponevamo già una limitazione — e per i quali concorrevano tutte le circostanze per l'approvazione della ricostituzione (volontà del Comune da cui si staccano i nuovi Comuni, autosufficienza finanziaria, parere favorevole della Giunta amministrativa ecc.), noi, caso per caso, dovevamo decidere.

Abbiamo già attuato il principio di questo ordine del giorno approvando la ricostituzione di 4 o 5 Comuni. Oggi, anche a non voler ritenere preclusa da questo articolo del Regolamento e per ragioni formali la pregiudiziale, c'è sempre una preclusione, direi, di serietà del nostro lavoro. Perchè, infatti, dobbiamo usare due pesi e due misure? Perchè a quelli di ieri sì è a quelli di oggi e di domani no? Se la sostanza delle nuove proposte merita di essere approvata, così come meritò di essere approvata la sostanza delle precedenti, non c'è ragione per non continuare.

PRESIDENTE. Siccome la preclusione, a cui accenna il senatore Riccio, riguarda anche l'opera del Presidente, io mi permetto di rispondere che l'interpretazione data a quell'articolo del Regolamento dal senatore Riccio medesimo non è esatta. La preclusione fissata dall'articolo 69 si applica per le votazioni dei disegni di legge, perchè è ovvio che un'Assemblea legislativa non può ritornare su una deliberazione già presa in precedenza.

Ma un ordine del giorno che noi abbiamo votato due o tre mesi fa, quando erano pendenti tre domande di ricostituzione di Comuni, non può valere di preclusione per tutta l'attività legislativa della Commissione. Questo è il mio parere ed il parere di molti competenti in materia, che mi sono preso la cura di consultare.

BUBBIO. Io non faccio una questione di preclusione, per quanto sia del parere del collega Riccio. Guardo invece la questione da un punto di vista panoramico e generale. Noi siamo autonomisti per coscienza e per lunga

16a RIUNIONE (19 maggio 1949)

esperienza. Quando noi vediamo che ci sono Comuni, già preesistenti al 1922 e che furono soppressi dal fascismo senza udire le parti, senza chiedere il parere degli interessati, a me pare che si debba accettare la domanda di ricostituzione di tali Comuni. Quindi io proporrei, per accettare la ricostituzione di tali Comuni, le seguenti condizioni: 1) che si tratti di Comuni soppressi dal fascismo; 2) che i Comuni da cui si debbono staccare abbiano dato parere favorevole; 3) che sia fatta un'inchiesta per esaminare l'opportunità di tale ricostituzione; 4) che, in modo particolare, risulti da tale istruttoria che i mezzi dei Comuni siani autosufficienti alla loro esistenza. È un criterio limite questo che credo possa essere accettato da tutti. Non è una questione di campanilismo ma è la necessità di dare un ubi consistam alle attività locali, e sappiamo che propulsione possano ottenere le popolazioni con l'autonomia. Io parlo dei Comuni rurali e montani. Erigere questi Comuni in autonomia vuol dire dare un impulso alla loro vita e renderli più attaccati alla loro terra.

Sono tutti elementi di carattere morale che hanno la loro importanza, perchè l'uomo non è coltanto un animale economico, ma sociale, politico e morale. Conseguentemente domando di accettare questa soluzione intermedia, lisciando cioè che vengano in discussione le domande dei Comuni rispondenti alle conditioni che ho sopra elencate.

BISORI. Debbo ricordare che l'articolo 32 del Regolamento dice che le relazioni debbono essere presentate nel termine massimo di due mesi; scaduto il termine, il disegno di legge viene iscritto all'ordine del giorno e discusso sul testo del proponente, salvo che il Senato, su richiesta della Commissione, non proroghi il termine stesso.

Se noi approviamo la sospensiva. dobbiamo chiedere, per ciascun disegno di legge, che il Senato proroghi il termine di presentazione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la sospensiva proposta dal senatore Ruini, a cui ha aderito l'onorevole Terracini, per tutti i disegni di legge che contemplino la ricostituzione di Comuni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Fazio: « Inclusione del comune di Briga Alta nelle circoscrizioni fissate per il comune di Ormea » (N. 386).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Inclusione del comune di Briga Alta nelle circoscrizioni fissate per il comune di Ormea », di iniziativa del senatore Fazio.

SACCO. Nella zona alpina passata sotto la sovranità francese, si trovava il comune di Briga, il quale aveva una parte del proprio territorio nella Valle del Roja e tre frazioni nella Valle del Tanaro, al di là del displuvio che oggi costituisce la linea di confine. Queste tre frazioni costituiscono, per un decreto legge del 7 ottobre 1947, Comune a sè, cioè Briga Alta. Ma non si è tenuto conto, in quel decreto, che queste tre piccole frazioni, ossia questo nuovo comune di Briga Alta, è isolato dal comune di Borgo San Dalmazzo, in Valle Stura, a cui fanno ancora capo le circoscrizioni amministrative e giudiziarie, per cui gli abitanti di Briga Alta, per raggiunzere Borgo San Dalmazzo, devono percorrere circa 130 chilometri, poichè, essendo venuta meno la ferrovia Cuneo-Ventimiglia, occorre scendere tutta la vallata del Tanaro fino a Brà e di là raggiungere Cuneo per recarsi a Borgo San Dalmazzo.

Non si tratta, evidentemente, di creazione di un nuovo Comune, ma di attribuzione del comune di Briga Alta alla giurisdizione cui appartiene il comune di Ormea, che è il più vicino e che si trova subito a valle del comune di Briga Alta, per sollevare quest'ultimo dalla intollerabile situazione in cai si trova.

Debbo osservare però che, per quanto il concetto informatore di questo disegno di legge sia degno della massima considerazione, la forma, tuttavia, deve essere variata, per conferirle maggiore precisione.

PRESIDENTE. Prendendo atto delle dichiarazioni del relatore, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

La riunione termina alle ore 12,45.